

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 29 novembre 2004, n. 7761

Annulla in parte T.A.R. Calabria, 19 febbraio 2000, n. 5.

È legittima la decadenza dalla carica di consigliere comunale per assenza ingiustificata, qualora la giustificazione adottata sia talmente relegata alla sfera mentale soggettiva di colui che la adduce, da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza del motivo.

Omissis.

L'appello è fondato.

La Sezione ha già avuto modo di precisare - *omissis* - che la protesta politica, dichiarata a posteriori, non è idonea a costituire valida giustificazione delle assenze dalle sedute consiliari, in quanto, affinché l'assenza dalle sedute possa assumere la connotazione di protesta politica occorre che il comportamento ed il significato di protesta che il consigliere comunale intende annettervi siano in qualche modo esternati al Consiglio o resi pubblici in concomitanza alla estrema manifestazione di dissenso, di cui la diserzione delle sedute costituisce espressione.

Il suddetto orientamento deve essere confermato, con la precisazione ulteriore che spetta al Consigliere nei confronti del quale è instaurato il procedimento di decadenza di fornire ragionevoli giustificazioni dell'assenza (le quali, oggettivamente, sono mancate nel caso di specie) sicché, nelle linee generali, è legittima la decadenza dalla carica di consigliere comunale per assenza ingiustificata, qualora la giustificazione adottata dall'interessato è talmente relegata alla sfera mentale soggettiva di colui che la adduce (come nel caso della protesta politica non altrimenti e non prima esternata), da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza del motivo.

L'appello, pertanto, deve trovare accoglimento.

Omissis.